Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 giugno 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le sottonotate decorazioni al valor militare: « A VIVENTI »

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

31ª *Squadriglia dragaggio Argostoli.*

DONATO Battista fu Placido e fu La Fauci Carmela, nato a Pace (Messina) il 21 dicembre 1887, tenente di vascello:

« Capo-squadriglia di unità dragamine, si prodigava in numerosissime azioni di vasta natura con capacità ed ardimento. Nel corso di salvataggio e rimorchio di piroscafi sinistrati, assumeva il comando di uno di essi — abbandonato dall'equipaggio — con carico di ingente valore bellico, riuscendo a guidarlo in porto lungo rotte insidiate dal nemico ».
(Acque dell'Egeo, agosto 1941-febbraio 1942).

Cacciatorpediniere « Da Recco ».

OSANA Riccardo di Riccardo e di Ivessich-Host Aurora, nato a Trieste il 30 giugno 1920, sottotenente genio navale:

« Imbarcato su cacciatorpediniere in servizio di scorta a convogli, colpita l'unità da proietti nemici, nel corso di scontro navale notturno, si portava senza esitazione nella zona prodiera ove il deposito munizioni era in fiamme ed incurante del gravissimo pericolo cooperava validamente all'opera di spegnimento dell'incendio e, con arditi provvedimenti, a portare in salvo la nave colpita ».
(Canale di Sicilia, 2 dicembre 1942).

PETRACCA Luigi di Giuseppe e fu Politi Maria Giovanna, nato a Novoli (Lecce) il 20 marzo 1919, sergente meccanico, matricola 43268/Taranto:

« Imbarcato su cacciatorpediniere incendiatosi durante un combattimento navale, mentre le fiamme già circondavano il locale di caldaia in cui si trovava di servizio, prendeva serenamente i provvedimenti necessari per evitare l'ulteriore propagarsi dell'incendio. Nel compiere le operazioni di intercettazione della nafta, riportava ustioni al viso ed alle mani, abbattendosi svenuto dopo aver ultimato il suo compito ».
(Canale di Sicilia, 2 dicembre 1942).

CROCE AL VALOR MILITARE

Comando M.M. autonomo della Sicilia - Messina.

D'EUFEMIA Angiolo di Mauro Emilio e di D'Addosio Rachele, nato a Napoli il 16 aprile 1888, prefetto di Messina:

« Prefetto di Provincia con capoluogo in sede di importante base militare marittima, nel corso di ogni incursione aerea sulla città, accorreva sempre tra i primi sui luoghi colpiti, esponendosi con sereno e fermo coraggio, incurante del pericolo, per portare tempestivamente il suo efficace contributo materiale e morale, ai sinistrati. Col prestigio della sua presenza concorreva ad evitare ogni manifestazione di panico tra la popolazione ».
(Messina, 10 giugno 1941-10 giugno 1942).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1955
Registro n. 45 Difesa-Marina, foglio n. 93. — BONATTI

(2192)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493.
Norme per la elezione della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Sistema di elezione.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

Art. 2.
Estensione delle cause di ineleggibilità.

L'art. 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili:

a) i deputati regionali o consiglieri regionali;

b) i presidenti delle Deputazioni provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci:

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a*), *b*) e *c*).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 9.

In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento ».

Art. 3.
Eleggibilità dei magistrati.

I magistrati — esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori — non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 4.
Disposizioni per le elezioni nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco.

La presente legge si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, i quali formano il XXXII Collegio con quattro seggi. L'Ufficio centrale circoscrizionale ha sede in Trieste.

E' modificata in tal senso la tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, modificata ai sensi della legge 31 marzo 1953, n. 148, punto V. Il numero dei componenti la Camera dei deputati è portato di conseguenza a 594.

Art. 5.
Modalità per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi.

L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella *A* allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dall'art. 4 della presente legge è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 6.
Deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno.

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 7.

Norme per il deposito del contrassegno.

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 8.

Accettazione del contrassegno Opposizioni Decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale.

Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 6, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio elettorale centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio elettorale centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 9.

Delega per la presentazione delle liste dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti in numero non superiore a due incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 10.

Deposito delle liste dei candidati.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dall'art. 4 della presente legge, dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con gli atti di accettazione delle candidature, devono essere presentati i certificati di nascita, o documento equipollente, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo precedente, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata al presentatore.

Art. 11.

Esame delle liste dei candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 9;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 6, 7 e 8;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

Art. 12.

Ricorso contro la ricusazione di candidature.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega, per le operazioni di cui al presente articolo, all'Ufficio stesso altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei tre giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 13.

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti all'ammissione delle candidature.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: uno a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 14.

Termine e modalità per la designazione dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici di ciascuna sezione deve essere effettuata, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei Comuni del mandamento, perchè le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma dell'art. 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 15.

Termine per la consegna ed il ritiro dei certificati elettorali.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori, a cura del sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Gli elettori, che non abbiano ricevuto a domicilio entro il predetto termine i certificati stessi, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni.

Art. 16.

Modello della scheda per la votazione.

Le schede per la votazione debbono avere le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Art. 17.

Controllo del materiale di arredamento dei seggi. Invio al Comune dei timbri elettorali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perchè, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione.

Art. 18.

Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione. Termine per la designazione dei presidenti di seggio.

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

Art. 19.

Nomina degli scrutatori.

La nomina degli scrutatori deve essere effettuata dalla Commissione elettorale comunale, a norma dell'art. 25 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati.

Gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

Art. 20.

Esclusione dalla nomina a componenti di seggio.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 21.

Onorari giornalieri ai componenti di seggio.

La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 22.

Ammissione al voto dei ricoverati in luogo di cura.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 20 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al quarto comma, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 23.

Ammissione al voto dei marittimi.

I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

b) certificato del sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica,

da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, in una lista aggiunta.

I sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 24.

Rilascio dei certificati medici.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'art. 39 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purchè questi non siano candidati.

Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 25.

Documenti di identificazione.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell'art. 40 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, anche se scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografie e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.

Art. 26.

Espressione del voto di preferenza mediante indicazione del nome.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei canditati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle.

Art. 27.

Espressione del voto di preferenza mediante numeri.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numensi nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

Art. 28.

Orario di votazione.

Le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle 22 del giorno fissato per la elezione e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo.

Gli elettori, che siano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti.

Per il rinvio delle operazioni di votazione, la chiusura della sala e la ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi 5), 6), 7) ed 8) dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all'art. 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e, quindi, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Art. 29.

Validità dei voti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'art. 26 e all'articolo seguente.

Art. 30.

Voti nulli.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppu-

gnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 21 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificato dall'art. 16 della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico.

Art. 31.

Voti contestati.

Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 34.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le operazioni di controllo, di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 50 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, debbono essere effettuate tenendo conto del numero dei voti di lista validi, dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.

Art. 32.

Formazione dei plichi.

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste,

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede consegnate al seggio e non adoperate;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

Il plico di cui alla lettera *a*) deve essere allegato, insieme con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera *d*) dovrà essere depositato nella Cancelleria della Pretura ai sensi del quinto comma del'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 33.

Estratto del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune, un estratto del verbale redatto ai sensi del primo comma dell'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Art 34.

Operazioni surrogatorie dell'Ufficio centrale circoscrizionale ed esame dei voti contestati.

La Corte di appello o il Tribunale costituiti in Ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 14 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, procede, entro quarantotto ore da ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52 del testo unico predetto osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50 e 53 del testo unico citato e degli articoli 26, 27, 29, 30 e 31 della presente legge;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non provvisoriamente assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Art. 35.

Assegnazione dei seggi alle singole liste e determinazione dei voti e dei seggi residuali.

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

5) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente;

6) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Art. 36.

Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale.

L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) dell'art. 34.

Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.

I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati già proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Art. 37

Proclamazione degli eletti in base ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più aziano di età.

Art. 38.

Sostituzione di deputati.

La sostituzione del deputato — anche proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale — avverrà nella stessa lista e circoscrizione in cui il deputato dovrà essere sostituito.

Art. 39.

Disposizioni speciali per la Val d'Aosta.

Per il Collegio uninominale della Val d'Aosta è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 40.

Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Copia per la Prefettura.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 41.

Posizione dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti deputati.

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche fuori ruolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

Art. 42.

Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni.

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

Art. 43.

Sanzioni penali per reati elettorali relativi alle votazioni.

Il primo comma dell'art. 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, è sostituito dai seguenti:

« Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 44.

Divieto di elargizioni.

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Art. 45.

Astenuti dal voto — Notifica dell'inclusione nel relativo elenco.

Il sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui all'art. 90 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro dieci giorni dalla affissione nell'albo comunale dell'elenco stesso.

Art. 46.

Riduzioni ferroviarie.

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 47.

Trasporto emigrati per motivi di lavoro.

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Art. 48.

Trattamento economico al personale dello Stato che si reca a votare fuori sede.

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 49.

Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali.

In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

Art. 50.

Abrogazione delle disposizioni incompatibili Coordinamento in testo unico.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche e quelle della presente legge.

Art. 51.

Norma transitoria.

Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonchè quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 41 della presente legge, non si applicano alla presente legislatura e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

TABELLA C

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

....
(data dell'elezione)

COLLEGIO ....

....
(Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

....

Timbro

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

LEGGE 16 maggio 1956, n. **494.**

Norme sui provveditori agli studi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti stabiliti per ciascuno dei gradi 5° e 6° di provveditore agli studi, rispettivamente di 1ª e di 2ª classe, sono resi cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore agli studi di 1ª classe (grado 5°) sono conferite per anzianità congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Il numero complessivo dei posti per i due gradi anzidetti è confermato in 95 unità ed in relazione ad esso deve essere determinata l'aliquota dei posti di provveditore agli studi di 2ª classe da riservare ai funzionari di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375.

Nel computo dei posti da riservare alle categorie di personale indicate alla lettera *b*) del citato art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto dei provveditori agli studi già in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 22 maggio 1956, n. **495.**

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonchè dagli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 2.

I Comuni e le Province che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1956, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del disavanzo ai sensi di cui all'articolo precedente.

La garanzia statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

Art. 3.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'art. 2 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956 dei Comuni e delle Province, ai sensi degli articoli 1 e 2, sarà effettuata dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

Art. 5.

Ai fini della presente legge è in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1956.

Nomina del presidente del Magistrato delle acque e provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato dall'art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37;

Ritenuta l'opportunità di far cessare dall'attuale incarico di presidente del Magistrato alle acque e provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Padoan e di nominare in sua vece il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dottor ing. Aldo Rossi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 16 aprile 1956 il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ingegnere Aldo Rossi è nominato presidente del Magistrato alle acque e provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto (grado 4°) con lo stipendio annuo di L. 2.004.000 ed è collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Registro n. 20, foglio n. 105

(2655)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1956.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1943, n. 37;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Aldo Rossi è nominato presidente del Magistrato alle acque e provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto a far tempo dal 16 aprile 1956, ed è collocato nella posizione di fuori ruolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 aprile 1956 l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Padoan cessa dall'incarico di presidente del Magistrato alle acque e provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto, ed è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con lo stipendio annuo lordo di L. 1.956.000.

Art. 2.

A far tempo dalla stessa data il suddetto dott. ingegnere Giovanni Padoan verrà preposto alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Registro n. 20, foglio n. 108

(2668)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1956.

Nomina di presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1943, n. 37;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 aprile 1956, l'ispettore generale del Corpo del genio civile dott. ing. Paolo Bertagnolio, l'ispettore generale dell'A.N.A.S. dott. ing. Raffaele Carbone e l'ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie dott. ing. Luigi Ferretti sono nominati presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (grado 4°) con lo stipendio annuo lordo di lire 1.956.000 (unmilionenovecentocinquantaseimila) per il dott. ing. Bertagnolio ed il dott. ing. Carbone e L. 2.004.000 (duemilioniquattromila) per il dott. ingegnere Ferretti.

Art. 2.

A far tempo dalla stessa data, mentre i suddetti dottori ingegneri Paolo Bertagnolio e Raffaele Carbone rimarranno nella posizione di fuori ruolo a ricoprire

la carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per le Marche e di provveditore regionale alle Opere pubbliche per le Puglie, il dott. ing. Luigi Ferretti verrà preposto alla 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Registro n. 20, foglio n. 107

(2656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1956.

Conferma in carica del presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale per il triennio 4 aprile 1956-3 aprile 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1953, registro n. 6, foglio n. 253, col quale il prof. Mario Bandini è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Considerato che il triennio di durata in carica del prof. Mario Bandini scade il 3 aprile del corrente anno;

Ritenuta la opportunità di confermare il prof. Mario Bandini a presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Mario Bandini è confermato nella carica di presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale per il triennio 4 aprile 1956-3 aprile 1959.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1956
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 4

(2657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1956.

Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicato, è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del lavoro » ai signori:

Bertolli Giulio: Industria Toscana;
Carola ing. Vincenzo: Industria Campania;
Ferrero Giovanni: Industria Piemonte;
Foscolo dott. Ugo: Credito Lazio;
Gorgone dott. Francesco: Industria Sicilia;
Marconi prof. Mario: Industria Liguria;
Monti Attilio: Industria Emilia;
Palazzi Aldo: Industria Lombardia;
Parodi dott. Enrico: Industria Liguria;
Pellegrino Ciro: Industria Campania;
Pensotti Mario: Industria Lombardia;
Peretti Ferdinando: Industria Marche;
Quintieri dott. ing. Quinto: Industria Calabria;
Rodriquez Carlo: Industria Sicilia;
Rolandi dott. ing. Giovanni: Industria Sardegna;
Sada Alfonso: Industria Lombardia;
Schapira Carlo: Industria Lombardia;
Smeraldi dott. ing. Francesco Ferruccio: Industria Veneto;
Torricelli Paolo: Commercio Toscana;
Varvaro dott. ing. Giorgio: Industria Lazio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1956

GRONCHI

CORTESE

(2670)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1956.

Ricostituzione del Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361, che apporta modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1949, col quale è stato provveduto alla ricostituzione del Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa;

Ritenuta la necessità, in seguito a mutamenti verificatisi in seno al predetto Comitato, di procedere alla sua ricostituzione, e di provvedere anche, al fine di assicurarne una più efficiente funzionalità, a designare un altro dei suoi componenti alle funzioni di vice presidente;

Decreta:

Art 1.

Il Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa è ricostituito come segue:

Presidente:

Longhena on. dott. Mario, presidente generale dell'Associazione italiana della croce rossa.

Componenti:

Parlato dott. Giuseppe;
Fanelli on. Augusto;
Lucifredi on. prof. avv. Roberto;
Bergami prof. dott. Gino;
Auriti dott. Giacinto;
Bertoni dott. Benvenuto:
Cramarossa dott. Saladino;
Mellano gen. div. Pietro.

Art. 2.

Al dott. Giuseppe Parlato ed all'on. Augusto Fanelli sono attribuite le funzioni di vice presidente del Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

Il direttore generale della predetta Associazione funge da segretario del Comitato direttivo, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

(2630)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Danta, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e Sappada, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Auronzo, in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Danta, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e Sappada, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Auronzo, in provincia di Belluno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Danta, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e Sappada, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Auronzo, in provincia di Belluno.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1956
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 116. — BENNATI

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1956.

Valutazione in contanti, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da alberghi, ristoranti e pensioni in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti, da alberghi, ristoranti, e pensioni della provincia di Reggio Emilia è determinato nelle misure seguenti:

vitto: L. 230 giornaliere per due pasti;
alloggio: L. 30 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

(2633)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1956.
Sostituzione di un componente del Comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1955, col quale sono stati nominati i componenti del Comitato predetto;
Sentita l'Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

La signora Solieri Ernestina è chiamata a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari — sezione del tabacco — quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione della signora Barbara Pepitoni-Cappelli.

Roma, addì 16 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1956.
Classificazione tra le provinciali della strada consortile che dalla statale Tiburtina, presso Tivoli, termina alla stazione ferroviaria di Marcellina, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 4 gennaio 1952, n. 1200, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile che dalla statale Tiburtina, presso Tivoli, termina alla stazione ferroviaria di Marcellina;
Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 27 marzo 1956, n. 790;
Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;
Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada consortile che dalla statale Tiburtina, presso Tivoli, termina alla stazione ferroviaria di Marcellina, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1956.
Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Mottola Noci al confine con la provincia di Bari, in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 7 luglio 1955, n. 53, con la quale l'Amministrazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dall'innesto con la strada Mottola-Noci, presso Mottola, per il villaggio rurale Pandaro, termina al confine con la provincia di Bari;
Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami ed opposizioni;
Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 27 marzo 1956, n. 739;
Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;
Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dall'innesto con la strada Mottola-Noci, presso Mottola, per il villaggio rurale Pandaro, termina al confine con la provincia di Bari, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(2578)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1956.
Contingente di grano da conferire agli ammassi per il raccolto 1956.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;
Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto, che demanda al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1956 è stabilito nella quantità massima di 16 milioni di quintali, di cui 2,1 milioni di quintali del tipo duro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1956

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1956.

Nomina della Commissione prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 21 aprile 1956 contenente norme per l'applicazione della legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 94, concernente la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale;

Visto il decreto Ministeriale del 21 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1956, registro n. 13, foglio n. 28, contenente norme esecutive per la attuazione della citata legge n. 94;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale sopra citato, sulla base delle designazioni pervenute da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 21 aprile 1956, è così costituita:

Presidente:

Franceschini on. Francesco.

Membri:

Albertario prof Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Scapaccino prof. Mario, direttore generale della Produzione agricola del Ministero suddetto;

Lopez dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Zanotti avv. Carlo Maria, in rappresentanza dell'Ente nazionale serico;

Mercante dott. Gaetano, in qualità di esperto;

Vidal Gino, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1956

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2678)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno in comune di Mirandola

Decreto 14 maggio 1956, n. 2597 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, con il quale sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno di complessivi Ha. 10.98.79 riportate nel catasto del comune di Mirandola con intestazione « Demanio dello Stato » e sotto gli estremi: partita n. 5525, fogli numeri 49, 50, 36, 37, 17, 35, mappali: da n. 10034 a n. 10095 esclusi i numeri 10035 e 10041; numeri 7411, 7412, 7413.

(2635)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia delle Piane di Filecchio e di Coreglia, con sede nel comune di Coreglia Antelminelli (Lucca).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 26683 in data 5 giugno 1956, è stato approvato, con modifiche ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia delle Piane di Filecchio e Coreglia, con sede nel comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 31 luglio 1955.

(2679)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 1956 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 22) è stato disposto, nei confronti della ditta RUSPOLI Alessandro fu Francesco, eredi:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 77.29.00);

c) il differimento, a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 1956 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 24) è stato disposto, nei confronti della ditta TORLONIA Alessandro fu Carlo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 9);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 159.70.21);

c) il differimento, a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 1956 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 23) è stato disposto, nei confronti della ditta TORLONIA Anna Maria e Giulia fu Carlo;

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo» iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3911, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 277.09.80);

c) il differimento, a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(2636)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1956, registro n. 21 Lavori pubblici, al foglio n. 259, è stato approvato, con alcuni stralci e modifiche, previa decisione delle osservazioni, il piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2664)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Informasi che è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Busiago Vecchio (Padova), in collegamento diretto con l'Ufficio telegrafico di Campo San Martino mediante un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(2665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi dell'11 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,89	624,90	624,91	624,80	624,87	624,90	624,88	624,87	624,88
$ Can.	633 —	632,875	632,75	633 —	632,05	633 —	633 —	632,937	633,25	632,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,77	145,79	145,79	145,79	145,805	145,792	145,79	145,78
Kr. D.	90,48	90,45	90,46	90,49	90,44	90,48	90,47	90,485	90,49	90,45
Kr. N.	87,57	87,53	87,50	87,55	87,75	87,56	87,54	87,56	87,57	87,58
Kr. Sv.	120,86	120,84	120,85	120,85	120,84	120,87	120,82	120,855	120,87	120,85
Fol.	164,37	164,38	164,40	164,39	164,39	164,39	164,39	164,375	164,35	164,40
Fr. B.	12,585	12,58	12,585	12,585	12,585	12,58	12,585	12,584	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,46	178,45	178,45	178,50	178,44	178,43	178,49	178,46	178,46	178,48
Fr. Sv. acc.	143,37	143,37	143,35	143,41	143,40	143,40	143,42	143,375	143,38	143,42
Lst.	1751,50	1750,875	1751,50	1751,125	1751 —	1752,38	1751,375	1751,625	1752,25	1751,25
Dm. occ.	149,82	149,79	149,82	149,80	149,835	149,82	149,83	149,815	149,83	149,82

Media dei titoli dell'11 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,775
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	88,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82 —
Id. 5 % 1936	94,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,025

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1956

1 dollaro USA	624,905
1 dollaro Can.	633 —
1 Fr. Sv. lib.	145,797
1 Kr. Dan.	90,48
1 Kr. Norv.	87,545
1 Kr. Sv.	120,835
1 Fol.	164,39
1 Fr. bel.	12,585
100 Fr. Fr.	178,495
1 Fr. Sv. acc.	143,415
1 Lst.	1751,25
1 Marco ger.	149,815

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino

Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Todi (Perugia) (classe 3ª).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 giugno 1955 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Todi (Perugia) (classe 3ª);

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Todi (Perugia), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Bonasia dott. Michele	punti	91,54	su 132
2.	Pelosi dott. Luigi	»	89,68	»
3.	Pieschi dott. Antonio	»	85,95	»
4.	Petrillo dott. Alfonso	»	84,93	»
5.	Lucchese Cosimo	»	83,72	»
6.	Boeri dott. Sergio	»	83,71	»
7.	Silvano dott. Guido	»	83,60	»
8.	Valle Mario	»	83,34	»
9.	Di Pietro dott. Alfio	»	83,27	»
10.	Caporusso dott. Domenico	»	83,21	»
11.	Galli Emilio	»	82,76	»
12.	Magnanelli Marsilio	»	82,44	»
13.	Puja dott. Francesco	»	82,26	»
14.	Damiani Italo	»	82,16	»
15.	Milella dott. Michele	»	81,72	»
16.	Moneta Aurelio	»	81,16	»
17.	Crea Giuseppe	»	81 —	»
18.	Cerruti dott. Carlo	»	80,96	»
19.	Gaetti dott. Giuseppe	»	80,25	»
20.	Germani Toselli Francesco	»	80,16	»
21.	Ghezzi Pietro	»	79,50	»
22.	Montauti Antonio	»	79,10	»
23.	De Cesaris dott. Enrico (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	78,50	»
24.	Albrizio Bernardino	»	78,50	»
25.	Russo Luigi	»	78,33	»
26.	Cassano dott. Pasquale	»	78,30	»
27.	Stagi Ugo	»	78 —	»
28.	Di Tizio Marino	»	77,66	»
29.	Caimmi dott. Luigi	»	77,10	»
30.	Stelvi dott. Albino	»	77 —	»
31.	Falconio dott. Diomede Siro	»	76,20	»
32.	Di Filippo dott. Costanzo	»	76,03	»
33.	Camato dott. Michele	»	75,98	»
34.	Marzullo Umberto	»	75,22	»
35.	Bellizzi dott. Francesco	»	75,18	»
36.	Trentini Marino (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	75 —	»
37.	Mennini dott. Aldo	»	75 —	»
38.	Curcio dott. Antonio	»	74,77	»
39.	Gallo Alberindo	»	74,56	»
40.	Bonini Celso	»	73,95	»
41.	Lugli dott. Giuseppe	»	73,71	»
42.	Sossi Pasquale	»	73,66	»
43.	La Sala Luigi	»	73 —	»
44.	D'Amario Umberto	»	71,47	»
45.	Citarelli dott. Raffaele	»	71 —	»
46.	Di Conza dott. Beniamino	»	70,55	»
47.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	69,95	»
48.	Buono dott. Raffaele	»	69,29	»
49.	Tollis dott. Aldo	»	68,90	»
50.	Cappa Francesco	»	68,89	»
51.	Sardella dott. Pasquale	»	68,23	»
52.	Ricciardelli Nicola	»	68,22	»
53.	Ferretti dott. Gustavo (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	punti	67,63	su 132
54.	Cieri dott. Annibale	»	67,63	»
55.	Tognazzi Luciano	»	67,23	»
56.	Sosso Gabriele	»	67 —	»
57.	Giannetti dott. Giunio	»	66,38	»
58.	Flacco Fioravante	»	65,74	»
59.	Locati dott. Angelo	»	64,35	»
60.	Palatiello dott. Vincenzo	»	64,19	»
61.	Vardaro dott. Liberatore	»	64 —	»
62.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	63,05	»
63.	Alemanno Nicola	»	63,04	»
64.	Tricomi Quintino	»	62,50	»
65.	Borghese Giuseppe	»	62,30	»
66.	Casazza Egidio	»	62,25	»
67.	Carta Giovanni	»	62,22	»
68.	Caruso dott. Fedele	»	62,09	»
69.	Blandini Guido (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	62 —	»
70.	Paternostro dott. Raffaele	»	62 —	»
71.	Uasone dott. Edoardo	»	61,64	»
72.	Albano dott. Benedetto	»	60,69	»
73.	Fedele dott. Antonino	»	60,50	»
74.	Bertinetti dott. Mario	»	60,47	»
75.	Mineo Giuseppe	»	60,26	»
76.	Fuscà dott. Cesare	»	59,78	»
77.	Perina dott. Luigi	»	59,72	»
78.	Puzio Mario	»	59,50	»
79.	Ballarini Mario	»	58,84	»
80.	Buoncristiani Pietro	»	58,83	»
81.	Bertino dott. Giuseppe	»	58,81	»
82.	Verga dott. Vincenzo	»	58,66	»
83.	Sardiello dott. Italo	»	58,02	»
84.	Montefusco dott. Gerardo	»	58 —	»
85.	Ferrari Nicola	»	57,50	»
86.	Amelio dott. Enrico	»	57,22	»
87.	Di Iorio Tommaso	»	57,18	»
88.	Lucchesi Antonio	»	57,16	»
89.	Bartolomei Adelmo	»	56,87	»
90.	Martone dott. Pasquale	»	56,68	»
91.	Preteroti Bruno	»	56,66	»
92.	Alagna dott. Gaetano	»	56,25	»
93.	Trapani Leopoldo	»	56,06	»
94.	Signorini dott. Zeffiro	»	55,76	»
95.	Marino Silvio	»	55,62	»
96.	Maddaloni Pasquale	»	55,50	»
97.	Strianese Carmine	»	54,83	»
98.	Galelli Arturo	»	54,50	»
99.	Sacco Palmino	»	54,37	»
100.	Greco Donato	»	54,33	»
101.	Privitera Alfio	»	53,99	»
102.	Mastrangelo Giovanni	»	53,60	»
103.	Bergamini dott. Menelao	»	53,50	»
104.	Lattuca Pasquale	»	53 —	»
105.	Sallustio dott. Vito	»	52,50	»
106.	Martino dott. Francesco	»	52,10	»
107.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	52,07	»
108.	Palazzi Domenico	»	52,03	»
109.	Rachini Gino	»	51,97	»
110.	Pagliazzo Nunzio	»	51,68	»
111.	Leotta Cosimo	»	51,58	»
112.	Morganti Antonio	»	51,50	»
113.	Perri Marziale	»	51,02	»
114.	Lavorato Francesco	»	51 —	»
115.	Casilino Ettore	»	50,54	»
116.	Pettinicchio dott. Matteo	»	50,50	»
117.	Attinà dott. Arturo	»	50,45	»
118.	Infante Tito	»	48,83	»
119.	Achilli Amedeo	»	48,66	»
120.	De Grandis dott. Enrico	»	47,98	»
121.	Strangi Carmelo	»	46,50	»
122.	Borrelli Antonio	»	45,50	»
123.	Sinatra Giuseppe	»	44,70	»
124.	Alifano Rocco	»	44,50	»
125.	Musumeci Umberto	»	43 —	»
126.	Tamburrano Nicola	»	39,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(2644)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1954, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1954, registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191);

Visto il decreto Ministeriale in data 2 gennaio 1955, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso ed è elevato a quaranta il numero dei posti messi a concorso (registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1955, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 143);

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1955, con il quale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui al sunnominato decreto Ministeriale (registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1955, registro n. 2 Difesa-Aeronautica, foglio n. 384);

Visto il decreto Ministeriale in data 29 gennaio 1956, con il quale viene disposta la sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice (registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1956, registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38);

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1955, con il quale è ulteriormente prorogato il concorso (registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1955, registro n. 8 Difesa-Aeronautica, foglio n. 48);

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale:

1. Sottotenente Canham Guglielmo
2. Sottotenente Ralli Massimo
3. Sottotenente Dugar Sergio
4. Sottotenente Del Buontromboni Augusto
5. Sergente maggiore Grattoni Ezio
6. Sottotenente Cumin Vittorio
7. Sottotenente Albertazzi Davide
8. Sottotenente Ferraris Vittore
9. Sottotenente Mazzau Vincenzo
10. Tenente Gherardi Renato
11. Sottotenente Russo Francesco
12. Sottotenente Ranza Paolo
13. Sottotenente Panario Franco
14. Sottotenente Quadri Walter
15. Sottotenente Tomeucci Antonio
16. Sottotenente Tatoni Enzo
17. Sottotenente Burei Flavio
18. Sottotenente Ceriani Antonio
19. Sottotenente Crivelli Ezio
20. Sottotenente Ignaccolo Giuseppe
21. Sottotenente Cortella Gabriele
22. Sottotenente Bonifacio Nicola
23. Sottotenente Leonardi Filippo
24. Sottotenente Della Rosa Piero
25. Sottotenente Delfino Annibale
26. Sottotenente Vitiello Alfonso
27. Sottotenente Maggiore Cesare
28. Sottotenente D'Amico Filippo
29. Sottotenente Bertoncini Mario
30. Sottotenente Baldi Luciano
31. Sottotenente Costelli Pier Luigi
32. Sottotenente Bassi Lino
33. Tenente Albani Balilla
34. Sottotenente Savarino Giuseppe
35. Sottotenente Andreini Arnaldo
36. Maresciallo Barbisan Loris
37. Maresciallo Strano Giuseppe
38. Sottotenente Tron Mario
39. Sottotenente Ciarrapico Mario
40. Maresciallo Mazzega Giovanni
41. Sergente maggiore Sacchi Isacco
42. Sottotenente Filippi Giuseppe
43. Sergente maggiore Matta Attilio
44. Maresciallo De Angelis Vincenzo
45. Sergente maggiore Rossi Enrico
46. Maresciallo Greco Pasquale
47. Sergente maggiore Beghin Giovanni
48. Tenente Prata Mario
49. Sottotenente Conti Valentino
50. Tenente Grande Mario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1956
Registro n. 24 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 271. — Rapisarda

(2645)

PREFETTURA DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 7 febbraio 1956, n. 4245, con il quale è stato bandito il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacante nella Provincia al 30 novembre 1955;

Viste le designazioni degli Enti ed Associazioni interessate;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
De Bonis dott. Celestino, vice prefetto

Componenti:
Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;
Marchini dott. Franco, primario chirurgo e ostetrico dell'Ospedale civile di Recanati;
Marconi dott. Elio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Campogiani Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Chinni dott. Nicola, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Macerata, addì 26 maggio 1956

Il prefetto: Fabiani

(2651)

PREFETTURA DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Livorno al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 17421-3ª San., in data 5 aprile 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Livorno al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:

Panichi dott. Giotto, veterinario provinciale di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Pistoia dott. Ennio, veterinario condotto.

Segretario

Cassisi dott. Salvatore, 1° segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la facoltà di veterinaria della Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 1° giugno 1956

Il prefetto: MARFISA

(2695)

PREFETTURA DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto n. 45954 del 15 novembre 1955, col quale venne bandito il concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montalto Uffugo, Cetraro, Fuscaldo e Bocchigliero;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Comuni sopracitati è costituita come appresso:

Presidente

Calenda dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chimenti dott. Antonio, medico provinciale;

Petragnani prof. Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Signorelli prof. Saverio, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Catania;

Rugiero dott. Ilio, ufficiale sanitario di Cosenza.

Segretario:

Romeo dott. Elio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Cosenza, addì 23 maggio 1956

Il prefetto: SPANO

(2599)

PREFETTURA DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 7755 del 26 febbraio 1956, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia, al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raheli dott. Angelo, medico provinciale (grado 6°);

Cerulli prof. Giulio, libero docente in clinica chirurgica ed ostetrica;

Stefanutti prof. Pietro, libero docente in clinica e patologia medica;

Radatti dott. Pasquale, medico condotto titolare.

Segretario:

Marchesiello dott. Giorgio, ff. consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Foggia.

Foggia, addì 23 maggio 1956

Il prefetto: MENEGHINI

(2649)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 14 marzo 1956, n. 5336 e n. 5337, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto che la candidata Samorè Olga è stata dichiarata rinunciataria alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Monteromano di Brisighella per non aver assunto servizio nel posto nel termine prescritto e che, pertanto, occorre provvedere alla assegnazione di detta condotta, ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze di ammissione al concorso delle candidate che seguono la sunnominata nella graduatoria e tenute presenti le sedi da esse indicate in ordine di preferenza;

Visto il regolamento sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

L'ostetrica Liverani Montella, candidata compresa nella graduatoria delle idonee nel concorso di cui alle premesse, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Monteromano di Brisighella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 30 maggio 1956

Il prefetto: SCARAMUCCI

(2654)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 849 del 30 dicembre 1954, e successive modifiche, con il quale furono messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954;

Visti i successivi decreti n. 2233-1 e n. 2233-2 in data 8 maggio 1956, con i quali fu approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei e furono dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Costantini Costantino ha rinunciato alla condotta del comune di Montegallo;

Rilevato che il dott. Micheli Cesare, 9° classificato nella graduatoria di merito del concorso, non ha indicato nella domanda la sede di Montegallo;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelo Barbieri, 10° classificato nella graduatoria del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954, è dichiarato vincitore della condotta di Montegallo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 28 maggio 1956

Il Prefetto

(2653)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Gallarate

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 8306 in data 24 febbraio 1953, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Gallarate;

Visto il successivo decreto n. 27242 in data 10 luglio 1954, con il quale sono stati ammessi al concorso sedici candidati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con suo decreto n. 340.3/9283, in data 28 giugno 1954;

Vista la graduatoria generale di merito dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Lepore Romeo . punti 116,70 su 200
2. Maioli Riccardo . . » 113,30 »
3. Dinardo Rocco » 105,80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 23 maggio 1956

Il prefetto: LO MONACO

(2650)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto prefettizio n. 11295 del 25 aprile 1956, con il quale furono designati i vincitori delle due condotte mediche di Sant'Agata Feltria;

Ritenuto che il dott. Ottalevi Guido, 10° classificato nella graduatoria generale, assegnatario della 2ª condotta di Sant'Agata Feltria, ha rinunciato all'assegnazione della stessa;

Che il concorrente 11° classificato dott. Bruno Bortolan, assegnatario della 2ª condotta di Mombaroccio, interpellato a termine dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di optare per la 2ª condotta del comune di Sant'Agata Feltria;

Che, pertanto, la 2ª condotta di Mombaroccio, resasi così vacante, va assegnata al concorrente classificatosi al 12° posto della graduatoria, dott. Iantorni Primo;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — Il dott. Bortolan Bruno è dichiarato assegnatario della 2ª condotta medica del comune di Sant'Agata Feltria.

2. — Il dott. Iantorni Primo è dichiarato assegnatario della 2ª condotta medica di Mombaroccio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 23 maggio 1956

Il prefetto: SANTORO

(2601)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 8672 in data 7 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 99 del 23 aprile 1956, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 17 del 28 aprile 1956 e agli albi dei Comuni interessati, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952;

Considerato che in detto decreto le generalità del sesto graduato sono state erroneamente indicate in Riggio Silvestro di Pietro, invece che in Riggio Silvestro di Vito, come risulta dagli atti del concorso;

Decreta:

Le generalità del sesto graduato al concorso di cui in premessa vengono rettificate da Riggio Silvestro di Pietro in Riggio Silvestro di Vito.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta ed in quello dei Comuni interessati al concorso di cui in premessa.

Caltanissetta, addì 19 maggio 1956

Il prefetto: CALANDRA

(2602)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.